


GLOBAL THREATS IN THE ANTHROPOCENE: FROM COVID-19 TO THE FUTURE

Leonardo Mercatanti - Stefano Montes (Editors)

Foreword by Paul Stoller

IL Sileno
Edizioni



Global threats in the Anthropocene: from COVID-19 to the future

Leonardo Mercatanti

Stefano Montes

Editors



IL Sileno
Edizioni

Global threats in the Anthropocene: from COVID-19 to the future
Leonardo Mercatanti, Stefano Montes (Eds.)

is a collective and multilingual volume of the Open Access and peer-reviewed series

“Geographies of the Anthropocene”
(Il Sileno Edizioni), ISSN 2611-3171.

www.ilsileno.it/geographiesoftheanthropocene



Cover: Picture by Denys Nevozhai published on Unsplash
<https://unsplash.com/@dnevozhai>.

Copyright © 2021 by Il Sileno Edizioni
Scientific and Cultural Association “Il Sileno”, VAT 03716380781
Via Piave, 3/A, 87035 - Lago (CS), Italy, e-mail: ilsilenoedizioni@gmail.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs
3.0 Italy License.




The work, including all its parts, is protected by copyright law. The user at the time of
downloading the work accepts all the conditions of the license to use the work, provided
and communicated on the website

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/legalcode>

ISBN 979-12-80064-18-9

Vol. 4, No. 1 (May 2021)



Geographies *of the* Anthropocene

OPEN
ACCESS



PEER-REVIEWED
SERIES

ISSN 2611-3171

Geographies of the Anthropocene

Open Access and Peer-Reviewed series

Editor-In-Chief: Francesco De Pascale (Department of Culture and Society, University of Palermo, Italy).

Associate Editors: Fausto Marincioni (Department of Life and Environmental Sciences, Università Politecnica delle Marche, Italy), Francesco Muto (Department of Biology, Ecology and Earth Sciences, University of Calabria, Italy), Charles Travis (School of Histories and Humanities, Trinity College Dublin; University of Texas, Arlington).

Editorial Board: Mohamed Abioui (Ibn Zohr University, Morocco), Andrea Cerase (Sapienza University of Rome, Italy), Valeria Dattilo (University of Calabria, Italy), Dante Di Matteo (Polytechnic University of Milan, Italy); Jonathan Gómez Cantero (Departamento de Meteorología de Castilla-La Mancha Media, Spain), Davide Mastroianni (University of Siena, Italy), Giovanni Messina (University of Palermo, Italy), Joan Rossello Geli (Universitat Oberta de Catalunya, Spain), Gaetano Sabato (University of Palermo, Italy), Carmine Vacca (University of Calabria, Italy), Nikoleta Zampaki (National and Kapodistrian University of Athens, Greece).

International Scientific Board: Marie-Theres Albert (UNESCO Chair in Heritage Studies, University of Cottbus-Senftenberg, Germany), David Alexander (University College London, England), Loredana Antronico (CNR – Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Italy), Lina Maria Calandra (University of L'Aquila, Italy); Salvatore Cannizzaro (University of Catania, Italy), Fabio Carnelli (EURAC Research, Bolzano, Italy); Carlo Colloca (University of Catania, Italy), Gian Luigi Corinto

(University of Macerata, Italy), Roberto Coscarelli (CNR – Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Italy), Girolamo Cusimano (University of Palermo, Italy), Bharat Dahiya (Director, Research Center for Integrated Sustainable Development, College of Interdisciplinary Studies Thammasat University, Bangkok, Thailand); Sebastiano D’Amico (University of Malta, Malta), Armida de La Garza (University College Cork, Ireland), Elena Dell’Agnese (University of Milano-Bicocca, Italy; Vice President of IGU), Piero Farabollini (University of Camerino, Italy), Massimiliano Fazzini (University of Camerino; University of Ferrara, Italy; Chair of the “Climate Risk” Area of the Italian Society of Environmental Geology); Giuseppe Forino (University of Newcastle, Australia), Virginia García Acosta (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, México); Cristiano Giorda (University of Turin, Italy), Giovanni Gugg (LESC, Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, CNRS – Université Paris-Nanterre, France), Luca Jourdan (University of Bologna, Italy), Francesca Romana Lugerì (ISPRA, University of Camerino, Italy), Cary J. Mock (University of South Carolina, U.S.A.; Member of IGU Commission on Hazard and Risk), Gilberto Pambianchi (University of Camerino, Italy; President of the Italian Association of Physical Geography and Geomorphology), Silvia Peppoloni (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Italy; Secretary General of IAPG; Councillor of IUGS), Isabel Maria Cogumbreiro Estrela Rego (University of the Azores, Portugal), Andrea Riggio (University of Cassino and Southern Lazio, Italy; President of the Association of Italian Geographers), Jean-Claude Roger (University of Maryland, College Park, U.S.A.; Terrestrial Information Systems Laboratory, Code 619, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, U.S.A.); Vito Teti (University of Calabria, Italy), Bruno Vecchio (University of Florence, Italy), Masumi Zaiki (Seikei University, Japan; Secretary of IGU Commission on Hazard and Risk).

Editorial Assistant, Graphic Project and Layout Design: Ambra Benvenuto, Franco A. Bilotta;

Website: www.ilsileno.it/geographiesoftheanthropocene;

The book series “Geographies of the Anthropocene” edited by Association for Scientific Promotion “Il Sileno” (Il Sileno Edizioni) will discuss the new processes of the Anthropocene epoch through the various worldviews of geoscientists and humanists, intersecting disciplines of Geosciences,

Geography, Geoethics, Philosophy, Socio-Anthropology, Sociology of Environment and Territory, Psychology, Economics, Environmental Humanities and cognate disciplines.

Geoethics focuses on how scientists (natural and social), arts and humanities scholars working in tandem can become more aware of their ethical responsibilities to guide society on matters related to public safety in the face of natural hazards, sustainable use of resources, climate change and protection of the environment. Furthermore, the integrated and multiple perspectives of the Environmental Humanities, can help to more fully understand the cultures of, and the cultures which frame the Anthropocene. Indeed, the focus of Geoethics and Environmental Humanities research, that is, the analysis of the way humans think and act for the purpose of advising and suggesting appropriate behaviors where human activities interact with the geosphere, is dialectically linked to the complex concept of Anthropocene.

The book series “Geographies of the Anthropocene” publishes online volumes, both collective volumes and monographs, which are set in the perspective of providing reflections, work materials and experimentation in the fields of research and education about the new geographies of the Anthropocene.

“Geographies of the Anthropocene” encourages proposals that address one or more themes, including case studies, but welcome all volumes related to the interdisciplinary context of the Anthropocene. Published volumes are subject to a review process (**double blind peer review**) to ensure their scientific rigor.

The volume proposals can be presented in English, Italian, French or Spanish.

The choice of digital Open Access format is coherent with the flexible structure of the series, in order to facilitate the direct accessibility and usability by both authors and readers.

CONTENTS

Foreword <i>Paul Stoller</i>	8
La società resiliente <i>Stefano Montes</i>	12
Esperienza pandemica e settori di attività (Italian and English languages) <i>Leonardo Mercatanti</i>	27

Section I

The Resilient Society

1. Temps, espace et situations limites : quelques jalons pour penser la pandémie <i>Christine Bonardi</i>	36
2. « L’invitation à être » <i>Charlie Galibert</i>	52
3. Società resilienti alle future pandemie: governare la crisi nei nuovi scenari globali <i>Barbara Lucini</i>	72
4. Estrazione petrolifera e resistenza: la proposta-risposta dei Sarayaku, comunità kichwa dell’Amazzonia ecuadoriana <i>Federica Falancia</i>	91
5. Turismo sportivo e pandemia: il caso del Tor des Géants <i>Anna Maria Pioletti, Daniele Di Tommaso</i>	117
6. Chirurgia e COVID-19: riorganizzazione, insegnamenti e prospettive future <i>Teresa Perra</i>	134
7. L’Antropocene in questione <i>Francesco Caudullo</i>	151

Section II

Pandemic experience and activity sectors

8. Citizen, Geoscientist and Associated Terra-former <i>Martin Bohle</i>	169
9. La storia, lo spazio e la pandemia ai tempi di Google Maps. Risorgimento e brigantaggio nelle attività didattiche <i>Giuseppe Ferraro</i>	187
10. Gli itinerari culturali europei come modello di sviluppo ecosistemico per i territori marginali <i>Giuseppe Reina</i>	207
11. Italian agriculture in the shade of a pandemic. New and old dilemmas <i>Giorgia Iovino</i>	230
12. Il COVID-19 e la sua dimensione pedagogica nel mondo giuridico <i>Livio Perra</i>	255
13. Tradition and innovation: the controversial relationship between religion and pandemics <i>Giuseppe Terranova</i>	272
14. Geopolitica del Covid-19. La pandemia e i suoi riflessi su piani multipli e transcalari <i>Andrea Perrone</i>	287
<i>The Authors</i>	303

12. Il COVID-19 e la sua dimensione pedagogica nel mondo giuridico

Livio Perra¹

Riassunto

Nel presente capitolo l'autore affronta il tema della dimensione pedagogica del COVID-19 nel mondo giuridico. Per prima cosa egli osserva la prova a cui tutti i Paesi sono sottoposti. L'analisi, poi, si concentra sull'inquadramento del diritto alla vita e alla salute nell'ordinamento giuridico italiano e sul bilanciamento con gli altri diritti nel contesto della pandemia che affligge il Pianeta. In seguito, l'attenzione si sofferma sull'azione dello Stato per contrastare il nuovo virus. L'accento è riposto sul constatare la necessità di utilizzare strumenti diversi da quelli ordinari in quanto più rapidi e duttili. Infine, sono analizzati gli insegnamenti per il futuro che possono essere tratti da questo periodo difficile.

Parole chiave: pandemia, COVID-19, dimensione pedagogica, diritto alla salute

COVID-19 and its pedagogical dimension in the legal world

Abstract

In this chapter, the author addresses the issue of the pedagogical dimension of COVID-19 in the legal world. First, he looks at the test that all countries are subjected to. The analysis then focuses on the framing of the right to life and health in the Italian legal system and on the balance with other rights in the context of the pandemic affecting the planet. Subsequently, attention focuses on the action of the State to counter the new virus. The accent is placed on ascertaining the need to use tools other than

¹ Professore a contratto di Legislazione dei Beni Culturali, Università degli Studi di Sassari (Italia). Pesquisador Associado, Núcleo V, Democracia, Direito Internacional e Direitos Humanos do Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo, vinculado à Cadeira San Tiago Dantas, da Academia Paulista de Direito, CIDHSP/APD (Brasil); e-mail: lperra@uniss.it.

ordinary ones as they are faster and more flexible. Finally, the lessons for the future that can be drawn from this difficult period are analyzed.

Keywords: pandemic, COVID-19, pedagogical dimension, right to health

1. Introduzione

Nel gennaio del 2020 il mondo ha appreso con preoccupazione la notizia che un'epidemia di un nuovo virus SARS-CoV-2, sviluppatosi in Asia, ha assunto una dimensione più vasta e si è affacciato alle porte europee. Questo virus che provoca la malattia denominata COVID-19 ha iniziato il suo percorso insinuandosi in sempre maggiori fette del Pianeta e con il trascorrere inesorabile delle ore e dei giorni ha assunto una forma pandemica. Per l'uomo moderno si è trattato di un'inattesa e imprevedibile situazione. Tra gli agi e le comodità della nostra epoca un simile fenomeno pareva relegato alle pagine della letteratura di manzoniana memoria, eppure oltre ogni previsione un male invisibile minaccia la salute e la vita delle persone.

La resilienza del genere umano temprata dalle innumerevoli catastrofi, nelle quali gli uomini sono sfuggiti da eventi che potevano cagionare l'estinzione, ha caratterizzato anche questo periodo emergenziale e non sono mancate le reazioni dei Paesi colpiti che hanno da subito cercato le migliori soluzioni per garantire il diritto alla salute degli individui.

Alcuni Stati hanno scelto una strategia interventista e regolatrice del vivere sociale, mentre altri hanno cercato una minore invasività, intervenendo con limitazioni solo come *extrema ratio*. Nella lotta contro il virus si è assistito alla modifica degli stili di vita individuali e collettivi. Una larga fetta della popolazione si è avviata verso la scoperta di strumenti tecnologici che permettessero il normale o l'indispensabile proseguimento delle attività lavorative dalla propria abitazione. Alcune attività economiche sono state fortemente limitate ed altre hanno proseguito a fornire il proprio servizio essenziale.

In tempi di pandemia è fondamentale garantire il diritto alla salute e alla vita di tutti i cittadini, ma non sono pochi gli ostacoli, le riflessioni ed i dibattiti. Le scelte e le decisioni prese inesorabilmente incidono sulla vita dei cittadini. Nel mondo giuridico e politico non sono mancate discussioni e dibattiti riguardo alla possibilità di limitare alcuni diritti e libertà per

garantire il diritto alla salute e alla vita. I consigli forniti dagli esperti presenti nei comitati scientifici hanno edotto i governanti e i popoli sul nuovo virus, sui modi in cui si propaga e i comportamenti atti a limitarne il più possibile la diffusione. Ogni limitazione deve essere ponderata sulla base di un attento vaglio che trovi i giusti punti di equilibrio tra i diritti e le libertà che entrano in gioco.

La pandemia è salita in cattedra più volte nello scenario globale, interrogando i Paesi su vari argomenti. *In primis* riguardo a quali diritti e libertà fossero sacrificabili, limitabili e in quale misura per proteggere i propri cittadini dal nuovo male. *In secundis* si è passati a materie economiche ed il dilemma è diventato come gestire le non inesauribili risorse finanziarie per fronteggiare al meglio la pandemia. È stato messo alla prova l'intero sistema burocratico ed amministrativo, l'efficacia e la celerità dell'utilizzo di determinati contratti, negozi giuridici e procedure per l'approvvigionamento di mezzi e strumenti necessari. La gestione di uomini e mezzi presenti sui territori ha dovuto essere ridisegnata e ottimizzata. L'esame non è stato facile, soprattutto perché già all'inizio della prima fase si è compreso che essere rimandati a settembre non poteva essere considerata una valida opzione di salvataggio. Si avverte ancor oggi la pressione dell'esame di indeterminabile durata. Giorno dopo giorno si osserva come questo periodo abbia e stia mostrando i punti di forza e le debolezze di ciascun Paese. Dinnanzi alla necessità di dover dare risposte tempestive, il mondo giuridico si trova allo stesso tempo interrogato ed alunno. La pandemia è un male imprevisto e non voluto, ma alcune volte anche dagli avvenimenti spiacevoli possono essere tratti degli insegnamenti utili per il futuro. Temprati dalla forza didattica del periodo COVID-19, nel post-pandemia sarà possibile correggere le criticità emerse e potenziare, affinare e perfezionare gli strumenti e i meccanismi che hanno funzionato in maniera ineccepibile nel contesto dell'emergenza sanitaria.

In un'ottica incentrata sulla ripartenza vanno sottolineati vari aspetti di cui si parla nel presente come passaggi necessari: una maggior cura delle tematiche ambientali, una riorganizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa e uno snellimento della burocrazia. Inoltre, si osserva se questo periodo possa essere considerato come una messa alla prova del mondo giuridico e della pubblica amministrazione che fornisce elementi utili per poter affrontare al meglio eventuali nuove emergenze impreviste che potrebbero affacciarsi alle italiane porte in futuro.

2. Pandemia: la grande prova

Il diffondersi della pandemia al di fuori della metropoli di Wuhan ha aperto la strada a nuove sfide che assumevano via via dimensioni nazionali, continentali e globali. Il punto cruciale per ogni Paese fin dai primi approcci con casi di contagio nei propri territori o con un breve anticipo è stato la scelta delle misure per prevenirne la diffusione. Per far ciò, si è reso necessario stabilire limitazioni che hanno inciso sui diritti e sulle libertà individuali e collettive per il bene superiore della difesa della salute e della vita di tutti. Gli interessi in gioco in tale situazione sono di varia natura ed è stato necessario, con un'attenta ponderazione, effettuare un vero e proprio bilanciamento. I giuristi, il mondo politico e gli esperti, che hanno assistito al fenomeno, in alcuni casi attivamente, in altri da semplici spettatori, hanno saggiato quanto la ponderazione degli interessi in gioco fosse un'attività con notevoli ricadute pratiche. Lungi dall'essere una mera speculazione teorica, ogni decisione incide sulla vita dei cittadini. Si pensi, ad esempio, alla chiusura di alcune attività commerciali ed economiche, alla limitazione degli spostamenti tra regioni o province. Per questo motivo, il grande problema del contrasto alla diffusione del COVID-19 mostra un ampio ventaglio di interrogativi. Nello scenario in cui, soprattutto nella fase iniziale, si sapeva ben poco del nuovo virus, non esistevano miracolose ricette sperimentate per arginare il fenomeno epidemiologico. In tutto il mondo l'unica certezza fin da subito è stata la consapevolezza di essere di fronte ad un nemico invisibile che subdolamente si insinuava ad una velocità impressionante tra la popolazione. Con poche certezze in tasca e sapendo che il tempo a disposizione per organizzare un'efficace controffensiva era limitato, l'attenzione si è inizialmente concentrata su quali fossero gli assetti e gli equilibri tra i diritti e gli interessi necessari a garantire una risposta adeguata all'emergenza sanitaria e non venirne totalmente travolti.

In seconda battuta, definite quali limitazioni fossero razionali e giustificate dalla necessità di garantire la salute dei cittadini, si è reso necessario comprendere quale strumento fosse il più idoneo allo scopo. Tra gli strumenti che offre ogni ordinamento giuridico occorre prediligere quelli maggiormente celeri e che non sacrificassero i nostri sistemi democratici.

La paura paventata dai giuristi, dai politici, dalle associazioni volte alla tutela dei diritti umani e da alcune organizzazioni internazionali è stata quella dello svilimento totale o parziale di quel nucleo di diritti umani che

sta alla base del nostro vivere e, cosa ancor peggiore, che le limitazioni avvenissero senza forme che ne garantissero un qualche controllo sulla legittimità, opportunità e razionalità.

Nelle riflessioni scaturite in tale contesto è emersa una concorde idea che anche in mezzo alla emergenza sanitaria, occorre tenere sempre sullo sfondo la dignità delle persone e i diritti umani. In tal senso, giova ricordare le parole di Michelle Bachelet, *UN High Commissioner for Human Rights*, secondo il quale: “il COVID-19 è un test per le nostre società e stiamo tutti imparando e adattandoci mentre rispondiamo al virus. La dignità e i diritti umani devono essere in primo piano e al centro di questo sforzo, non [oggetto di] un ripensamento” (Zarif & Powers, 2020; Albuquerque, 2020, p. 7).

3. Il diritto alla salute e il diritto alla vita

Il COVID-19 provoca nell'essere umano serie conseguenze per via delle complicanze respiratorie, fino alle ipotesi più gravi dove cagiona la morte. Pertanto, pare ovvio che i diritti minacciati dal nuovo morbo sono quello alla vita e alla salute.

Per prima cosa, bisogna inquadrare il diritto alla salute e alla vita all'interno del diritto italiano per comprendere su quale base sia stato effettuato il bilanciamento con altri diritti.

Il diritto alla vita, come afferma Lucia Tria (2014), fin dai tempi di Tommaso d'Aquino è considerato “il primo tra i diritti fondamentali” e trova un'affermazione solenne nelle “Carte internazionali e sovranazionali che rappresentano la base da cui nascono gli strumenti di tutela dei diritti umani di cui disponiamo nel mondo occidentale”.

Dinnanzi alla minaccia del COVID-19 bisogna osservare quale sia il compito dello Stato. A tal fine, come afferma Ricardo Alcântara (2020, p. 9), lo Stato non può limitarsi all'astenersi dalle condotte che privino gli individui della vita, ma deve proteggerli dalle minacce al bene vita. Il ruolo dello Stato durante la pandemia è quello di adoperarsi per scongiurare le minacce derivanti dalla nuova malattia. In tal senso, l'Organizzazione delle Nazioni Unite con l'Osservazione generale n. 6 (Naciones Unidas, 2004; Alcântara, 2020, p. 9), affermava che gli Stati devono adottare, tra l'altro, misure atte ad eliminare le epidemie.

Il diritto alla vita non trova espressa menzione nella Costituzione italiana. La ragione risiede nell'intento dei Padri Costituenti di non restringere la

portata del concetto nell'inchiostro su carta. Il diritto alla vita appartiene "all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana" (Corte Costituzionale Sentenza 15-29 dicembre 1988, n. 1146; Tria, 2014).

Il diritto alla vita trova spazio nella Costituzione italiana all'articolo 2 tra i diritti inviolabili dell'uomo. In particolare, il diritto alla vita è ricondotto dalla Corte Costituzionale alla categoria dei diritti inviolabili dell'articolo 2 della Costituzione ed in tal modo è "tra quei diritti che occupano nell'ordinamento una posizione, per dir così, privilegiata (sentenze n. 35 del 1997, n. 223 del 1996, n. 54 del 1979)" (Tria, 2014).

Il diritto alla salute è previsto nell'articolo 32 della Costituzione. Nel primo comma esso prevede che: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti". La salute è, dunque, un diritto fondamentale e lo Stato deve adoperarsi per garantirlo e affinché ogni cittadino possa usufruire dell'assistenza sanitaria necessaria.

Inoltre, va operato un coordinamento con altri principi costituzionali, come dignità, eguaglianza e solidarietà. Questo collegamento arricchisce di significato l'impegno a cui il Paese è chiamato nell'articolo 32 (Nania, 2014, 29-30).

4. Il bilanciamento con gli altri diritti

In molti Paesi per contrastare l'avanzata del virus si è assistito alla dichiarazione dello stato di emergenza e la pandemia di COVID-19 è stata tale da generare una situazione che può essere definita, utilizzando le parole di Carlos Ayala Corao (2020, 2), "stato di emergenza mondiale".

Al fine di opporsi alla diffusione del nuovo male sono state adottate misure straordinarie che hanno impattato sui diritti e sulle libertà degli individui. Tali misure sono state graduate in base all'evolversi dell'emergenza all'interno di ciascun Paese ed hanno raggiunto la massima punta con il cosiddetto *lockdown*, il periodo più difficile e dove senza ombra di dubbio sono stati sacrificati molti diritti e libertà. In particolare, come sottolineato da Alessandra Algostino (2020, pp. 117-118), il *lockdown* ha ripercussioni sulla libertà di circolazione, sul diritto di riunione, sulle forme di manifestazione del pensiero, sulla libertà di religione, sul diritto di sciopero, sul diritto al lavoro, sull'iniziativa economica privata e sul diritto all'istruzione.

Pensando all'esperienza del *lockdown* italiano l'impatto su tali diritti e libertà ha costituito un *ineditum*. Per la prima volta ai cittadini è stata impedita la circolazione fuori dai confini regionali, provinciali o comunali, salvo casi di necessità o urgenza. Contemporaneamente sono stati vietati gli assembramenti di persone (non solo durante il *lockdown*) provocando una ricaduta su vari diritti, si pensi alla sistematica cancellazione degli eventi pubblici, manifestazioni e scioperi, oppure al fatto che gli individui non hanno potuto assistere presenzialmente e, dunque, partecipare pienamente alle funzioni religiose in momenti chiave per alcuni culti (ad esempio la Pasqua ebraica, i riti della Settimana Santa per le confessioni cristiane e il Ramadan per la religione islamica) o in momenti molto personali sotto una dimensione familiare (Ayala Corao, 2020, p. 4) (si pensi alla sospensione della celebrazione dei matrimoni o alle esequie funebri celebrate con forti limitazioni). Allo stesso tempo, le attività lavorative che non fossero qualificate come essenziali hanno dovuto fermarsi e si è assistito alla chiusura delle serrande di vari esercizi commerciali.

Ora, per comprendere come queste limitazioni siano il frutto del bilanciamento operato tra tutti i diritti e gli interessi in gioco, occorre osservare se per gli altri diritti e libertà sia possibile una limitazione. Il diritto alla vita considerato diritto inviolabile dell'individuo e il diritto fondamentale alla salute, inteso altresì come interesse della collettività, si scontrano inevitabilmente con altri interessi e diritti e giova comprendere cosa preveda specificatamente la Costituzione italiana.

Nella Costituzione, come sottolinea Alessandra Algostino (2020, 118), sono presenti dei limiti espressi relativamente alla libertà di circolazione, alla libertà di riunione e all'iniziativa economica.

L'articolo 16 della Costituzione nel sancire la possibilità per ogni cittadino di "circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale", prevede che vi possano essere limitazioni stabilite dalla legge "in via generale per motivi di sanità o di sicurezza". E allo stesso modo ogni cittadino può "uscire dal territorio della Repubblica" e farvi rientro "salvo gli obblighi di legge".

L'articolo 17 della Costituzione afferma il diritto in capo a tutti i cittadini di "riunirsi pacificamente e senz'armi". Per le riunioni in luogo pubblico, nel medesimo articolo è previsto che esse possano essere vietate dalle autorità "soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica".

L'articolo 41 della Costituzione stabilisce che "l'iniziativa economica privata è libera". Essa secondo lo stesso articolo: "non può svolgersi in

contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana", trovando così i propri limiti.

La gravità del fenomeno COVID-19, la facile e rapida diffusione del virus hanno fatto sì che al fine di proteggere il diritto alla salute e la vita di tutti i cittadini fossero presi provvedimenti urgenti, che limitavano la libera circolazione, la libertà di riunione e la libera iniziativa economica, per scongiurare un'irreversibile deriva emergenziale che se trascurata avrebbe portato all'incapacità di assicurare alle persone la possibilità di essere curate. Senza tali limitazioni l'intera organizzazione di uomini e mezzi impiegata nel settore della sanità non avrebbe potuto far fronte al diffondersi del virus.

Il rispetto di altri parametri è necessario perché le limitazioni siano ammissibili e si iscrivano in un sistema democratico. *In primis* occorre che le limitazioni, frutto del bilanciamento, siano proporzionate al male da contrastare e ragionevoli. *In secundis*, tali misure, dettate da una situazione d'emergenza, seguono l'evolvere della situazione e devono essere caratterizzate dalla temporaneità. La loro durata sarà, cioè, legata alla situazione d'emergenza e non protratta oltre il tempo dettato dalla necessità. Inoltre, deve mantenersi un equilibrio tra i poteri dello Stato, senza che il baricentro dei poteri scivoli sull'esecutivo (Algotino 2020, pp. 118-121; Ayala Corao, 2020, pp. 2-3).

5. Come agisce lo Stato?

Tutti i Paesi con l'avanzare del virus si sono adoperati per fronteggiare al meglio il fenomeno epidemiologico, definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in marzo come pandemia (WHO, 2020). La conquista di nuovi territori da parte del COVID-19 è avvenuta in breve tempo e questo ha sollevato alcune questioni. La prima riguarda il fatto che stante la rapidità diffusiva del nuovo virus un iter parlamentare classico per rispondere prontamente all'emergenza non poteva e non può essere sempre efficace. La seconda questione è la preoccupazione di non poter avere gli idonei numeri nei Congressi o Parlamenti nel caso in cui il virus infetti una parte dei loro componenti. Il processo democratico nel momento in cui devono essere prese le decisioni potrebbe in astratto essere costretto a uno stop causato dall'assenza dei soggetti che esercitano il potere in rappresentanza del popolo determinato dalla malattia o nel migliore dei casi dalla necessità per tali individui di sottoporsi all'isolamento domiciliare o alla quarantena.

Anche nei momenti emergenziali non può essere messa in quarantena la Costituzione o la democrazia (Ayala Corao, 2020, pp. 1-3).

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri italiano deliberava lo stato d'emergenza per sei mesi. A fronte della gravissima situazione internazionale, il Consiglio dei Ministri in tale delibera afferma che la situazione di emergenza “non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari” e ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c): “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24”, e all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). L'articolo 24 afferma che quando il Consiglio dei Ministri “delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale”, per il quale viene fissata la durata e l'estensione territoriale, autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, che sono previste nell'articolo 25. La particolarità è che, ai sensi dell'articolo 25, tali atti possono derogare a “ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”. Lo stato d'emergenza è stato prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020 e con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021. Dichiarato lo stato di emergenza, il Governo italiano ha emanato il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni con la Legge 5 marzo 2020, n. 13. Tale atto ha autorizzato il Governo all'adozione di misure urgenti per dare una risposta al fenomeno COVID-19. Per gestire l'emergenza sanitaria le fonti utilizzate sono state il decreto legge, le ordinanze del Presidente del Consiglio, del Ministro della Salute e dei Presidenti delle Regioni (De Vanna, 2020, pp. 10-11).

Per quanto concerne la legittimazione del Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) è utile richiamare la ricostruzione operata da De Vanna (2020, 11). La legittimazione poggia su un doppio binario: da una parte il Decreto-Legge n. 6 del 2020 e dall'altra il “suo carattere di ordinanza necessitata”, ai sensi del Codice della protezione civile e della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 per quanto compete al Ministro della Salute.

La seconda questione relativa alla possibile difficoltà per il normale funzionamento dell'attività dei Governi e delle Camere dovuta alle misure di isolamento domiciliare o all'ipotesi che a contrarre la malattia fossero gli stessi membri dei Governi, dei Congressi e dei Parlamenti ha suscitato non poche preoccupazioni. Tali timori sembrarono concretizzarsi con il ricovero ospedaliero del premier inglese Boris Johnson, aprendo un concreto rischio di aversi “un vuoto di potere non previsto dalla costituzione inglese” (De Vanna, 2020, p. 3).

Gli Stati sono ricorsi a varie soluzioni per garantire un funzionamento che salvaguardasse il proprio assetto democratico e un funzionamento più prossimo a quello normale di Congressi e Parlamenti. Giova a tal proposito enumerare alcuni degli esempi addotti da Carlos Ayala Corao (2020, pp. 8-9). Gli Stati Uniti, dopo l'11 settembre 2001, avevano previsto una diminuzione dei quorum necessari per la validità delle sessioni in situazioni eccezionali. L'Assemblea Nazionale del Venezuela nel 2020 ha modificato il proprio regolamento per consentire ai deputati la partecipazione e il voto in forma telematica nelle ipotesi di assenze dovute a ragioni straordinarie debitamente giustificate. Alcuni Paesi sono ricorsi a nuove modalità per ovviare al problema ed emerge la scelta del Parlamento britannico. La Camera dei Comuni ha approvato le “sessioni ibride”, cioè la possibilità di svolgere le sedute con partecipanti in presenza e in via telematica, utilizzando strumenti come la piattaforma Zoom. Altri due esempi importanti sono rinvenibili in Argentina. La *Cámara Alta* della provincia di Santa Fe ha modificato il suo regolamento per poter svolgere le proprie sessioni da remoto per il periodo emergenziale dettato dal COVID-19, invocando il principio costituzionale della “ragionevolezza”. La Presidenza del Senato ha esperito un'azione giudiziale dinnanzi alla Corte Suprema di Giustizia il 14 aprile 2020, affinché dipanasse il bandolo della matassa costituita dall'incertezza della validità giuridica di svolgere le proprie sessioni con strumenti virtuali o da remoto a causa dell'eccezionale stato d'emergenza. Come riferisce Ayala Corao (2020, p. 9), il dibattito si è focalizzato sulla giustificazione dell'azione giudiziale per garantire che l'attività parlamentare fosse caratterizzata dalla certezza e dalla sicurezza giuridica e sulla questione relativa all'inammissibilità dell'azione in quanto si richiedeva un parere, non trattandosi di una controversia, e per la contrarietà al principio dell'indipendenza dell'organo legislativo per decidere quali fossero le forme in cui dovessero essere tenute le sessioni.

Un avvenimento singolare nell'esperienza italiana è riportato in termini analoghi da Francesco Torre (2020, pp. 67-68). Dovuto alla avanzata del

contagio del virus anche tra i parlamentari, per permettere il voto necessario ad autorizzare lo scostamento di bilancio, la Conferenza dei capigruppo ha previsto all'unanimità l'inedita soluzione che alla seduta prendessero parte solo 350 deputati. Con tale previsione si è voluto garantire il numero legale richiesto e la scelta dei deputati è stata fatta in modo tale da mantenere la proporzionalità fra i vari gruppi parlamentari.

Una volta dichiarato lo Stato d'emergenza, il compito di gestire l'emergenza in Italia è stato affidato alla Protezione Civile. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha dovuto cimentarsi con il difficile compito di provvedere ad approvvigionare il sistema sanitario nazionale di strumenti tecnici per attrezzare nuove terapie intensive, rafforzare le strutture ospedaliere presenti in tutto il territorio statale e fornire tutto il necessario per la protezione individuale degli operatori sanitari. In tempi emergenziali, dove è richiesta un'azione estremamente rapida, gli ordinari strumenti non risulterebbero efficaci per ottenere l'adeguato approvvigionamento. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile con l'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 ha individuato le necessarie deroghe per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Tra le deroghe previste sono incluse anche quelle al Codice degli appalti (Scarpa, 2020, 179).

Queste deroghe necessarie per massimizzare l'efficienza, l'efficacia e la celerità riflettono le necessità causate dall'emergenza sanitaria provocata dal COVID-19. Per comprendere la portata di tali deroghe al normale agire amministrativo, è utile richiamare la classificazione delle deroghe effettuata da Vittoria Scarpa (2020, 179-180) in quattro gruppi ben definiti. Il primo gruppo concerne le deroghe finalizzate all'ottenimento di una riduzione dei tempi degli affidamenti attraverso una semplificazione delle fasi delle procedure di appalto. Il secondo gruppo è volto ad evitare che la possibile diffusione dei contagi all'interno delle pubbliche amministrazioni possa determinare una paralisi, anche momentanea, per le cruciali procedure di affidamento o di esecuzione. Il terzo gruppo concerne le vicende relative alla scelta del contraente. Il quarto gruppo riguarda i mezzi di comunicazione, al fine di rendere la comunicazione nelle procedure d'appalto maggiormente immediata e accessibile.

6. Insegnamenti per il futuro

Nel post-pandemia oltre a questioni emerse dalle discussioni teoriche in questo periodo, occorrerà fare un bilancio e comprendere cosa

concretamente abbia funzionato e cosa si possa migliorare. La prima riflessione da fare riguarda l'origine del COVID-19. Secondo le tesi maggiormente accolte dal mondo scientifico si fa risalire il nuovo virus al mondo animale. Viene paventato che la sottrazione alle altre specie animali di sempre nuovi territori porterà a un contatto con l'essere umano e di conseguenza l'aumentare del fenomeno della zoonosi. Questa ipotesi spinge alla riflessione circa il ruolo dell'essere umano sulla Terra e sarebbe auspicabile prevedere delle politiche pubbliche e norme ambientali che impediscano l'alterazione degli equilibri ambientali ed evitino una nuova convivenza delle specie che potrebbe cagionare danni sia all'uomo che ad altri animali.

Tutti i Paesi si sono dovuti cimentare nell'elaborazione rapida di piani d'azione. La necessità di una celere risposta all'evolvere dinamico degli eventi ha portato all'abbandono dei canali tradizionali. In Italia la legge frutto del parlamento a causa delle tempistiche necessarie non starebbe al passo con l'emergenza e per questo motivo sono stati utilizzati strumenti particolari per situazioni emergenziali. Il decreto legge pensato fin dalla sua origine per rispondere a situazioni di emergenza e urgenza non sempre presenta una idonea duttilità all'evolvere degli eventi (De Vanna, 2020, 11). Per questo motivo per gestire la particolare situazione creata dalla epidemia di COVID-19 sono state utilizzate delle vere e proprie ordinanze *extra ordinem*. Esse trovano una legittimazione nelle fonti normative come il Decreto-Legge n. 6 del 2020 convertito con la Legge 5 marzo 2020, n. 13 e sul fatto che si tratta di misure riconducibili al Codice della protezione civile e alla Legge 23 dicembre 1978, n. 833 per quanto compete al Ministro della Salute (De Vanna, 2020, p. 11), in tempi eccezionali come l'odierno periodo in cui l'italica terra è attraversata da una grave pandemia. Inoltre, è stato precisato che si tratta di misure legate all'emergenza, dunque temporanee e legate alla necessità di far fronte alla situazione del tutto eccezionale. Per quanto concerne il sacrificio di alcune libertà, la loro limitazione, v'è da considerare che si tratta del frutto del bilanciamento operato tra i diritti, le libertà e gli interessi in gioco, dove la vita e la salute di tutti i cittadini presentano una certa preminenza. In un momento in cui la prevenzione è l'arma più efficace, si rendono necessari anche provvedimenti inconsueti che vanno a incidere sulla socialità e dunque sulla vita degli individui. Ogni limitazione risponde a dei criteri di proporzionalità con la situazione presente, hanno carattere temporaneo e i provvedimenti che le prevedono assumono una connotazione di atti necessitati. Il diritto in questo inedito mondo resta un po' spiazzato, come afferma De Vanna (2020, 3): "si

palesano dimensioni del tutto sconosciute della “necessità” e il diritto sembra attraversare una “terra incognita” nella quale l’unica vera fonte di stabilità - non giuridica - sembra rappresentata dall’utilizzo generale di un linguaggio della responsabilità che possa sopperire ai deficit di legittimità (*recte*: di legittimazione) della decisione politica”. L’insegnamento che può essere tratto da questa esperienza è che il mondo giuridico e quello politico collaborino al fine di ideare un sistema per gestire eventuali emergenze future che sia espressione inconfutabile della democrazia che sta alla base del nostro Stato e che non abbia nemmeno uno scricchiolamento in punto di legittimazione. Per quanto concerne l’intero apparato burocratico italiano ed il settore della contrattazione pubblica e in particolare gli appalti vi è stata una semplificazione finalizzata alla gestione dell’emergenza. L’approvvigionamento di tutti i necessari strumenti e dispositivi di protezione individuale, per potenziare le strutture ospedaliere, e più in generale il sistema sanitario nazionale, non poteva attendere i tempi canonici delle procedure ordinarie. Al contempo era necessario scongiurare la possibilità che dalle deroghe alle ordinarie procedure sorgesse qualche distorsione, come ad esempio nella disciplina degli appalti dove ogni fase è prevista come presidio di garanzia della trasparenza, della libera concorrenza, della parità di trattamento (Scarpa, 2020, p. 177). Una semplificazione ragionata di tali settori, che riesca a garantire la trasparenza, la libera concorrenza e la parità di trattamento, potrebbe essere una ipotesi da prendere in considerazione nel post-pandemia per rendere più rapida e immediata la ripresa economica del Paese, in quanto, una volta cessata l’emergenza sanitaria, se non fosse facilitata una ripresa di tutte le attività produttive, si correrebbe il rischio di scivolare rovinosamente in una tremenda crisi che danneggerebbe molte imprese, esercizi commerciali e porterebbe i livelli occupazionali ai minimi storici. Si tratterebbe non più di una semplificazione momentanea e derogatoria finalizzata solo alla gestione dell’emergenza, ma porrebbe le basi per una più rapida e duratura crescita economica. Lo snellimento dei procedimenti, allo stesso tempo, potrebbe ridurre i tempi di attesa per permessi, autorizzazioni e concessioni e favorire il sorgere di nuove iniziative che agevolerebbero tutte le attività sia nel settore pubblico che in quello privato.

Durante l’emergenza si è assistito ad una affannosa ricerca di uomini e mezzi, sia con richieste di disponibilità da parte di lavoratori già impiegati nelle strutture ospedaliere, sia con l’assunzione anche con contratti di breve durata di ulteriore personale. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria, oltre al potenziamento delle strutture si è osservata una

ottimizzazione delle risorse presenti ed in alcuni casi il loro spostamento ove necessitavano. Questo è un grande monito che ha lanciato il COVID-19: servono più risorse e più personale. Gli organici ridotti che fanno i salti mortali per utilizzare al meglio le poche risorse disponibili in tempi ordinari, non possono affrontare in tal modo una eventuale e futura emergenza. È, pertanto, necessario che il potenziamento delle strutture sanitarie non sia solo frutto dell'emergenza odierna e là resti confinato, ma che si provveda ad una crescita graduale che faccia trovare al sistema sanitario un assetto di uomini e mezzi idoneo a fronteggiare qualunque possibile futura emergenza senza dover ricorrere alla corsa concitata agli armamenti all'ultimo momento, utilizzando procedure speciali ed eccezionali per sopperire a carenze preesistenti alle situazioni emergenziali.

7. Conclusioni

Il 2020 è stato un anno caratterizzato dalla diffusione su scala globale della malattia di COVID-19. Prima che il nuovo virus bussasse insistentemente alle porte europee si era compreso che non era una semplice epidemia come altre che l'hanno preceduta, ma di lì a poco ci si sarebbe trovati dinnanzi ad un fenomeno che se non arginato o almeno rallentato avrebbe assunto le dimensioni dei famigerati morbi di storica memoria come l'influenza spagnola, il colera e la peste bubbonica. Il mondo politico, il mondo giuridico e il sistema sanitario si sono trovati ad affrontare un'inedita emergenza sia per capacità diffusiva, sia per la rapida conquista di territori. Il nuovo male dalla dimensione virologica assume nell'immaginario collettivo la forma di un nemico invisibile che silenziosamente, città dopo città, Paese dopo Paese, avanza senza voler accennare a fermarsi e invade sempre nuove fette del Pianeta. L'idea di trovarsi nella nostra epoca al sicuro tra agi, comodità e progresso tecnologico va in frantumi. La maggior parte degli Stati corrono ai ripari dichiarando lo stato di emergenza e disegnando strategie per contrastare il virus, altri optano per approcci non interventisti, auspicandosi di raggiungere la cosiddetta "immunità di gregge".

In una situazione dove gli interventi dello Stato devono essere tempestivi per la stessa efficacia delle misure adottate, si osserva il proliferare di strumenti dedicati ai momenti emergenziali ed il fiorire di vere e proprie ordinanze *extra ordinem*. Il mondo giuridico assiste a forti limitazioni di diritti e libertà, frutto dell'esigenza di garantire la vita e la salute di tutti i

cittadini. I punti di equilibrio sono ponderati alla luce di un inedito, ma necessario bilanciamento.

Allo stesso tempo per l'approvvigionamento di mezzi e uomini per la fase emergenziale non possono essere utilizzati i procedimenti ordinari e si procede ad opportune deroghe, snellimenti della burocrazia e alla riorganizzazione del sistema sanitario in tempi record.

La pandemia ha messo a dura prova il mondo politico, giuridico e amministrativo, fornendo importanti insegnamenti che possono essere riassunti nella necessità di pensare all'impensabile per prevenire possibili eventi futuri. Da ciò deriva la necessità e lo spunto di riflessione della utilità di provvedere ad una semplificazione degli iter legislativi, che siano il frutto dei nostri valori democratici, e procedurali per scongiurare la crisi economica che seguirà alla pandemia e per essere pronti ad una nuova eventuale calamità. È stato necessario potenziare e riorganizzare il sistema sanitario per affrontare l'emergenza. Questo dimostra che le risorse ordinarie non sono sufficienti in situazioni simili ed occorrerebbe per il futuro prevedere un rafforzamento graduale e non una corsa affannosa dell'ultimo momento. Il fatto che la pandemia abbia minato le nostre certezze politiche e giuridiche, costringendo tutti a muoversi in territori inesplorati non porta con sé una connotazione negativa. È nefasto il contesto in cui questa spinta propulsiva è avvenuta, ma ricorda come sia necessario e auspicabile una continua evoluzione della politica e del diritto per andare incontro alle nuove esigenze che si presentano e fornire sempre più efficaci strumenti che in futuro possano aiutare a gestire anche l'imprevedibile.

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Bibliografia

Albuquerque, A., 2020, A pandemia da COVID-19 sob o enfoque de direitos humanos. In: Albuquerque, A., Eler, K. (Eds.), *Direitos Humanos dos Pacientes e COVID-19*, Observatório Direitos dos Pacientes Programa de Pós-Graduação em Bioética da UnB, Brasília, 5-8. Disponibile in: <http://www.observatoriopaciente.com.br/wp->

content/uploads/2020/05/direitos_humanos_pacientes_covid_impresao.pdf.
Accesso: 30 ottobre 2020.

Alcântara, R., 2020, *Direito à Vida*. In: Albuquerque, A., Eler, K. (Eds.), *Direitos Humanos dos Pacientes e COVID-19*, Observatório Direitos dos Pacientes Programa de Pós-Graduação em Bioética da UnB, Brasília, 9-11. Disponibile in: http://www.observatoriopaciente.com.br/wp-content/uploads/2020/05/direitos_humanos_pacientes_covid_impresao.pdf. Accesso: 30 ottobre 2020.

Algotino, A., 2020, “Covid-19: primo tracciato per una riflessione nel nome della Costituzione”, *Osservatorio costituzionale*, 3, 116-125.

Ayala Corao, C., 2020, “Retos de la pandemia del Covid-19 para el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos”, *Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper*, 2020-17.

De Vanna, F., 2020, “Il diritto “imprevedibile”: notazioni sulla teoria della necessità a partire dall’emergenza Covid-19”, *Nomos. Le attualità nel diritto*, 2, 1-21.

Naciones Unidas, 2004, *16° período de sesiones (1982) Observación general N° 6 Artículo 6 - Derecho a la vida*, HRI/GEN/1/Rev.7 12 de mayo de 2004. Disponibile in: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6221.pdf>. Accesso: 29 ottobre 2020.

Nania, R., 2014, *Il diritto alla salute tra attuazione e sostenibilità*. In: Sesta, M. (Ed.), *L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 29-43.

Scarpa, V., 2020, “Emergenza sanitaria CoViD-19: possibili derive corruttive degli impianti derogatori in materia di pubblici appalti”, *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, Special Issue 1, 177-181.

Torre, F., 2020, “La Costituzione sotto stress ai tempi del Coronavirus”, *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, Special Issue 1, 61-69.

Tria, L., 2014, “Il diritto alla vita: primo tra i diritti fondamentali. La parola alla Consigliera della Cassazione Lucia Tria”, *La voce del diritto*, 24 agosto 2014. Disponibile in: <http://www.lavocedeldiritto.it/index.php/altri-diritti/item/703-il-diritto-alla-vita-primo-tra-i-diritti-fondamentali>. Accesso: 29 ottobre 2020.

World Health Organization (WHO), 2020, *WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic*. Disponibile in: <http://www.euro.who.int/en/health->


topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic. Accesso: 29 ottobre 2020.

Zarif, S., Powers, K., 2020, “COVID-19 Symposium: Human Rights in the Time of COVID-19–Front and Centre”, 06.04.20. Disponibile in: <https://opiniojuris.org/2020/04/06/covid-19-human-rights-in-the-time-of-covid-19-front-and-centre/>. Accesso: 29 ottobre 2020.

The COVID-19 pandemic offers food for thought and an opportunity for humanities and science scholars who research our global condition to collaborate. The 21st century society is facing an unprecedented challenge right now: what can we learn from this challenge? Will everything really return to what we used to define as 'normal' at the end of the emergency? Probably not. Structural changes from political, economic, social, and environmental perspectives are already occurring, and impacting the fields of health, education, commerce, governance and travel. Concepts of social space are being redefined and rethought at various scales. Our society, unprepared for a global health emergency of this scale, has been engaged only partially in practices of mitigation and sustainability and we now realize the fragility of our planetary existence. This volume collects 14 original chapters which analyse the new scenarios that could lie ahead in the aftermath of the COVID-19 crisis in an interdisciplinary context.

Leonardo Mercatanti teaches Geography of Cultural Heritage at the Department of Cultures and Society of the University of Palermo (Italy). Author of over 100 scientific publications, he is the Editor-in-Chief of "Geography, Culture and Society" book series (Nuova Trauben publisher, Turin). He is a member of several editorial and scientific committees of various scientific journals and series. He deals with environmental risk, the enlargement of the European Union, trade and American cultural geography. He was a member of the Steering Committee of the Association of Italian Geographers (A.Ge.I.).

Stefano Montes teaches Anthropology of language, Anthropology of migration and Anthropology of food at the University of Palermo in Italy. In the past, he taught in Catania, Tartu, Tallinn e and at Ciph (Collège International de Philosophie de Paris). He was the main investigator and director of a French-Estonian team in Tartu and, afterwards, in Tallinn. He publishes in several national and international journals. His work explores relationships between languages and cultures as well as between literary and ethnographic forms. Recently, his research has come to focus on migration and on daily life in a perspective linking together cognitive and agentive practices. More generally, strongly influenced by both semiotics and anthropological postmodernism, he investigates possible interconnections between these fields and disciplines. He is editor of the book series "Spaction" for the publishing house Aracne.



ISBN 979-12-80064-18-9

IL Sileno
Edizioni